

ATTO N. DD-A16 109

DEL 25/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Misure temporanee relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini.

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, e i provvedimenti emanati per contenerla e gestirla, tra i quali:

- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020,
- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 22 marzo 2020,
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020.

Considerato, il particolare, l'art. 1 del d.p.c.m. 9 marzo 2020 che estende, a far data dal 10 marzo 2020, all'intero territorio nazionale e, quindi, anche al territorio piemontese, le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Considerato che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al Titolo I della Parte Quinta, nel dettare norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272, comma 2 del medesimo d.lgs. 152/2006, prevede che, per specifiche

categorie di stabilimenti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

la Regione Piemonte ha adottato autorizzazioni di carattere generale, che prevedono, tra l'altro, prescrizioni relative ai controlli da effettuare, da parte del gestore, dei limiti di emissione stabiliti nell'autorizzazione e, in alcuni casi, la compilazione di "modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi", che devono essere trasmessi alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Considerato che, particolarmente nel caso dell'effettuazione degli autocontrolli, i quali comportano il campionamento e l'analisi degli effluenti provenienti dai punti di emissione autorizzati, i gestori ricorrono di norma a personale, strumentazione e laboratori di società esterne specializzate che, nella congiuntura attuale di restrizione delle attività, estesa all'intero territorio nazionale dal citato d.p.c.m. 9 marzo 2020, possono risultare indisponibili.

Considerata che è stata segnalata dalle associazioni di categoria, alla Regione, alle Province e alla Città metropolitana di Torino, la difficoltà da parte delle aziende del rispetto delle scadenze relative ai controlli a carico del gestore e alla presentazione dei "modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi".

Preso atto che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nel dettare specifiche disposizioni temporanee per consentire il superamento delle difficoltà relative agli adempimenti richiesti dalla disciplina ambientale, all'articolo 103 dispone il differimento al 15 giugno 2020 della validità dei titoli abilitativi, in scadenza nel periodo di vigenza dei predetti provvedimenti, e all'art. 113 rinvia le scadenze di adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti al 30 giugno 2020 e che, conseguentemente, in via analogica, possano essere valutate misure atte a differire le scadenze relative a taluni adempimenti dovuti dai titolari delle autorizzazioni ambientali.

Considerato che i gestori sono, in ogni caso, tenuti a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, nonché i limiti di emissione stabiliti nell'autorizzazione di carattere generale e valutato che un temporaneo differimento dei termini non abbia effetti sulla salubrità ambientale e sulla tutela della salute.

Ritenuto, pertanto, possibile il differimento al 30 giugno 2020 degli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione

successivo al 10 marzo 2020, e dei termini per la presentazione dei “modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi”, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; "Norme in materia ambientale"
- legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"
- legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"

DETERMINA

- di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, gli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, i termini per la presentazione dei “modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi”, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi